



Giunte e Commissioni

RESOCONTO SOMMARIO

n. 370

Resoconti

Supplemento

Allegati

GIUNTE E COMMISSIONI

Sedute di mercoledì 11 dicembre 2024

INDICE

Commissioni riunite

1^a (Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'Interno, ordinamento generale dello Stato e della Pubblica Amministrazione, editoria, digitalizzazione) e 2^a (Giustizia):

Plenaria Pag. 3

N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Civici d'Italia-UDC-Noi Moderati (Noi con l'Italia, Coraggio Italia, Italia al Centro)-MAIE-Centro Popolare: Cd'I-UDC-NM (NcI-CI-IaC)-MAIE-CP; Forza Italia-Berlusconi Presidente-PPE: FI-BP-PPE; Fratelli d'Italia: FdI; Italia Viva-Il Centro-Renew Europe: IV-C-RE; Lega Salvini Premier-Partito Sardo d'Azione: LSP-PSd'Az; MoVimento 5 Stelle: M5S; Partito Democratico-Italia Democratica e Progressista: PD-IDP; Per le Autonomie (SVP-PATT, Campobase): Aut (SVP-PATT, Cb); Misto: Misto; Misto-ALLEANZA VERDI E SINISTRA: Misto-AVS; Misto-Azione-Renew Europe: Misto-Az-RE.

COMMISSIONI 1^a e 2^a RIUNITE

1^a (Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'Interno, ordinamento generale dello Stato e della Pubblica Amministrazione, editoria, digitalizzazione)

2^a (Giustizia)

Mercoledì 11 dicembre 2024

Plenaria

40^a Seduta

Presidenza del Presidente della 1^a Commissione
BALBONI

Intervengono il sottosegretario di Stato per l'interno Molteni e il sottosegretario di Stato per la giustizia Ostellari.

La seduta inizia alle ore 19,30.

IN SEDE REFERENTE

(1236) Disposizioni in materia di sicurezza pubblica, di tutela del personale in servizio, nonché di vittime dell'usura e di ordinamento penitenziario, approvato dalla Camera dei deputati

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta pomeridiana del 5 dicembre.

Il PRESIDENTE comunica che gli emendamenti 3.2 e 3.3 sono stati ritirati e trasformati, rispettivamente, negli ordini del giorno G/1236/16/1 e 2 e G/1236/17/1 e 2, pubblicati in allegato.

La senatrice MAIORINO (M5S), intervenendo sull'ordine dei lavori, formula considerazioni critiche sulla valutazione di improponibilità di alcuni emendamenti presentati dal Movimento 5 stelle, che non sono stati riammessi all'esame neanche dopo la richiesta di un'analisi più approfondita, da svolgersi sulla base delle norme del Regolamento del Senato e non di una valutazione di carattere politico. Su tale questione, annuncia

che il Gruppo ha inviato una lettera alla Presidente del Senato, su cui si è in attesa di risposta.

Considerato che, da notizie di stampa, si apprende che il Governo sarebbe in procinto di presentare alcune proposte di modifica al disegno di legge in titolo, tra l'altro su aspetti già segnalati dalle opposizioni, come quello della detenzione di madri con bambini minori di un anno e del divieto di vendita di schede telefoniche agli immigrati irregolari, ritiene immotivata la prosecuzione dell'esame del provvedimento con tempi stringenti.

Il PRESIDENTE ricorda che la decisione sulla proponibilità degli emendamenti spetta inappellabilmente alla Presidenza, ai sensi del comma 3 dell'articolo 97 del Regolamento. In ogni caso, fa presente che la richiesta di rivalutazione dei Gruppi M5S e PD non era supportata da argomentazioni che giustificassero la riammissione degli emendamenti indicati, al contrario di quanto prospettato dalla componente AVS del Gruppo Misto.

Sottolinea di aver effettuato una valutazione sulla base di un'istruttoria approfondita, nonché della prassi consolidata, peraltro secondo criteri estensivi, cercando di ammettere all'esame il più ampio numero di emendamenti.

Per quanto riguarda l'organizzazione dei lavori, nel respingere il giudizio sui tempi affrettati per l'esame del provvedimento, tanto che dall'ultima seduta è trascorsa quasi una settimana, precisa che si procederà con l'esame degli emendamenti, secondo l'ordine progressivo degli articoli. Qualora il Governo o i relatori dovessero presentare proposte di modifica, come di consueto, sarà stabilito un termine per i subemendamenti.

Il senatore DE CRISTOFARO (*Misto-AVS*) ribadisce che appare discutibile la difformità di giudizio sulla improponibilità degli emendamenti tra le due Camere, considerato che alcune proposte di modifica, ritenute estranee all'oggetto della discussione in questo ramo del Parlamento, erano state invece poste in votazione in prima lettura. Questo, a suo avviso, crea confusione ed è motivo di conflittualità.

Nel richiamarsi alle considerazioni della senatrice Maiorino, ritiene necessario che il Governo condivida con le Commissioni le proprie valutazioni politiche sul provvedimento in esame. Sarebbe ingiustificabile, infatti, se venissero presentate proposte di modifica sulle stesse questioni su cui sono stati respinti emendamenti delle opposizioni. Significherebbe infatti che le valutazioni dei relatori e del Governo sono espresse in base all'appartenenza politica e non per motivi oggettivi.

Il PRESIDENTE assicura che informerà immediatamente i Gruppi di minoranza, qualora la maggioranza si determinasse ad apportare correttivi per motivi di coordinamento o tecnico-giuridici, anche alla luce delle considerazioni critiche espresse dalle opposizioni. Ritiene per esempio opportuna una riflessione sull'aggravante prevista per i reati commessi

nelle aree delle stazioni e nelle « immediate adiacenze », espressione che risulta piuttosto vaga. Tuttavia, il principio che ispira la norma, da un punto di vista politico, non sarebbe messo in discussione.

Il senatore GIORGIS (*PD-IDP*) assicura la disponibilità del Partito democratico a un confronto con la maggioranza, qualora emergesse la disponibilità ad apportare correttivi definiti tecnici, che in realtà sono richiesti dalla ragionevolezza e dal rispetto dei canoni del diritto. Basti pensare, per esempio, alla equiparazione della resistenza passiva alle condotte violente.

Tuttavia, considerato che vi sono dubbi sul testo in esame, sarebbe opportuno sospendere l'esame in attesa di ulteriori verifiche.

Il PRESIDENTE assicura che, se necessario, si provvederà ad accantonare l'esame degli articoli interessati da eventuali modifiche.

Riprende, quindi, la votazione degli emendamenti, a partire da quelli riferiti all'articolo 10.

La relatrice per la 2^a Commissione STEFANI (*LSP-PSd'Az*) esprime parere contrario su tutti gli emendamenti.

Il sottosegretario MOLTENI esprime parere conforme a quello della relatrice.

Si passa alla votazione dell'emendamento 010.1.

In assenza della senatrice Valente, il senatore BAZOLI (*PD-IDP*) fa proprio l'emendamento in esame, che è volto a prevedere l'istituzione di un Fondo nazionale per il potenziamento delle iniziative in materia di sicurezza urbana da parte dei Comuni. Sottolinea, infatti, che la sicurezza si garantisce non tanto con l'introduzione di nuove fattispecie di reato o l'innalzamento delle pene, ma anche dotando le forze dell'ordine di mezzi e personale.

Coglie l'occasione per criticare l'uso di una terminologia impropria dal punto di vista giuridico. In particolare, risulta incomprensibile la formula secondo cui si punisce « chiunque si intromette o coopera nell'occupazione dell'immobile » al di fuori « dei casi di concorso nel reato ».

Posto ai voti, l'emendamento 010.1 è respinto.

Il PRESIDENTE propone di trattare congiuntamente gli emendamenti 010.2 e gli identici 010.3 e 010.4, in sede di dichiarazione di voto, pur restando distinte le rispettive votazioni, in quanto hanno contenuto sostanzialmente analogo.

La Commissione conviene.

Il senatore GIORGIS (*PD-IDP*) sottolinea che la richiesta di sospensione dell'esame del provvedimento non è una provocazione politica, ma è supportata da valide ragioni tecniche, essendo indispensabile apportare alcuni correttivi. Nel caso dell'articolo 10, in particolare, non risulta chiara la distinzione tra i concetti di cooperazione e concorso nel reato. Inoltre, appare irragionevole la sanzione della reclusione da due a sette anni, se applicata a chi, per esempio, si rifugia in un edificio pubblico o comunque in un luogo che non è di sua proprietà, magari solo per ripararsi dal freddo.

A suo avviso, anche l'articolo in esame dovrebbe essere accantonato, in quanto presenta aspetti tecnici da correggere, come già rilevato dalla sua parte politica con argomentazioni rigorose e non per finalità ostruzionistiche.

Il senatore DE CRISTOFARO (*Misto-AVS*) sottolinea che gli emendamenti in esame sono volti a istituire un Fondo per la sicurezza urbana, al fine di declinare il concetto di sicurezza non solo in base all'aumento delle pene. Considerato che le risorse aggiuntive consentirebbero anche l'assunzione di personale della polizia municipale, ritiene incomprensibile l'indisponibilità della maggioranza ad approvare le proposte in esame.

Segnala inoltre che l'occupazione abusiva di terreni ed edifici, nonché di alloggi pubblici e privati è già sanzionata in modo rigoroso dal codice penale – con reclusione e multe – agli articoli 633, 633-*bis* e 634. Vi è quindi il rischio, peraltro segnalato nel corso delle audizioni ad esempio dall'Unione delle camere penali, di una sovrapposizione di norme e di uno squilibrio del quadro sanzionatorio.

Posto ai voti, l'emendamento 010.2 è respinto.

Sono quindi posti congiuntamente ai voti gli identici 010.3 e 010.4, che risultano respinti.

Si passa alla votazione dell'emendamento 010.5, che, posto ai voti, risulta respinto.

La senatrice LOPREIATO (*M5S*) interviene per dichiarare il proprio voto favorevole sull'emendamento 010.6 sottolineando che una sospensione dei lavori sarebbe stata quanto mai opportuna proprio per capire quali sono le norme che il Governo intende modificare, tra le quali certamente sarebbe importante trovare soluzioni migliori sia in ordine all'articolo 18 che all'articolo 31. Troppo spesso, infatti, la maggioranza, con un atteggiamento di chiusura, respinge tutte le proposte di modifica presentate dalle opposizioni – ed in particolare dal suo Gruppo – salvo poi farle proprie in un momento successivo, come è accaduto ad esempio in

relazione all'esclusione della riduzione del termine per le intercettazioni con riferimento ai reati a cui si applica il cosiddetto codice rosso. Anche in ordine all'articolo 10 una modifica sarebbe utile proprio perché la disposizione – oltre ai profili di palese incostituzionalità già evidenziati nel corso del dibattito – non tiene in alcun conto dell'abusivismo di necessità, ragione per la quale sarebbe estremamente importante incrementare i fondi per le situazioni di morosità incolpevole. Precisa, inoltre, che l'attuale formulazione dell'articolo 10 non prevede alcuna mitigazione della pena per chi coopera e, soprattutto, che il procedimento introdotto rischia di snaturare il rapporto tra organo giudicante, che interviene in un momento successivo, e l'attività delle forze di polizia.

Posto ai voti, l'emendamento 010.6 è respinto.

Si passa alla votazione degli identici emendamenti 010.7, 010.8 e 010.9.

Il senatore PARRINI (*PD-IDP*) interviene in dichiarazione di voto sull'emendamento 010.8 sottolineando ancora una volta come anche l'articolo 10, così come tutto il provvedimento, sia assolutamente inefficace sul piano della sicurezza dei cittadini, in quanto non vengono stanziati risorse finanziarie per sostenere attivamente politiche contro il degrado urbano. L'emendamento 010.8 a sua prima firma interviene invece con riguardo alla polizia locale per potenziare i servizi di sicurezza stradale e urbana nonché il controllo del territorio, al fine di rafforzare in maniera concreta la sicurezza dei territori, obiettivo che il disegno di legge – introducendo solo misure « a costo zero » – manifesta soltanto a parole.

La senatrice MUSOLINO (*IV-C-RE*) interviene per dichiarare il voto favorevole del suo Gruppo sull'emendamento 010.9, che interviene con coerenza sul tema della sicurezza urbana introducendo in primo luogo politiche di prevenzione. Infatti, il Governo e questa maggioranza si pongono esclusivamente il problema della sicurezza sul versante afflittivo, creando duplicazioni di reati già esistenti ovvero innalzando in maniera del tutto sproporzionata le pene per comportamenti che hanno un diverso disvalore. Nel caso dell'articolo 10, poi, il Governo introduce una disciplina ibrida – di dubbia coerenza sotto il profilo tecnico giuridico – in cui si confondono la tutela penale e l'esecuzione civile, basata esclusivamente sull'impegno e la buona volontà delle forze di polizia, con un discutibile intervento soltanto successivo del giudice. Inoltre, l'articolo 10 contrasta con il principio generale di diritto che assicura tutela in primo luogo al possesso, creando un procedimento del tutto anomalo ed incoerente rispetto alla sistematica giuridica dei due codici, penale e civile; per fare solo un esempio, in questa sovrapposizione di discipline non avranno più ragione di esistere le azioni di manutenzione del possesso. Al netto delle valutazioni dettate dall'emotività che suscitano alcuni fenomeni nell'opinione pubblica, l'articolo 10 introduce una procedura incoerente, for-

mulata in termini tecnici e che viola diversi principi costituzionali e di diritto. La sua proposta emendativa, su cui invita le Commissioni riunite ad esprimersi favorevolmente, mitiga in parte le conseguenze dell'introduzione di questo articolo affidando il procedimento non solo alla polizia giudiziaria, ma anche alla polizia locale che, soprattutto in alcuni Comuni, rappresenta una forza operativa fondamentale a cui devono essere attribuite risorse finanziarie sufficienti.

Posti ai voti, sono quindi respinti gli identici emendamenti 010.7, 010.8 e 010.9, nonché, con distinte votazioni, le proposte 010.10 e 010.11.

La senatrice LOPREIATO (*M5S*) interviene in dichiarazione di voto favorevole sull'emendamento 010.12 sottolineando con forza che nonostante gli interventi operati con il decreto-legge approvato lo scorso anno proprio per rendere più sicuro il comune di Caivano, in una recente visita a questo territorio ha potuto constatare come i problemi siano ancora enormi. Con l'emendamento in questione si intende pertanto finanziare l'installazione di sistemi di videosorveglianza urbana ed extraurbana che potrebbero apportare ulteriori benefici alla sicurezza di quel territorio.

Posto ai voti, l'emendamento 010.12 è respinto.

Si passa alla votazione dell'emendamento 10.1

Il senatore DE CRISTOFARO (*Misto-AVS*) rileva che la proposta di sopprimere l'articolo non deve essere intesa come una sottovalutazione della necessità di contrastare l'occupazione arbitraria di immobili destinati a domicilio altrui. Tale fattispecie di reato, infatti, è già sanzionata in modo efficace; pertanto, appare inopportuna una proliferazione di norme al riguardo, considerato tra l'altro che l'articolo 633-*bis* è stato introdotto recentemente proprio da questo Governo.

Il senatore BAZOLI (*PD-IDP*) annuncia il voto favorevole del Gruppo sull'emendamento in esame, richiamandosi alle considerazioni del senatore De Cristofaro. A suo avviso, l'articolo 10 non supererà il vaglio della Corte costituzionale, in quanto punisce in modo analogo condotte dal differente disvalore sociale.

Posto ai voti, l'emendamento 10.1 è respinto.

Con distinte votazioni, sono respinti gli emendamenti 10.2, 10.3, 10.4 e 10.5.

In assenza delle proponenti, il senatore BAZOLI (*PD-IDP*) fa proprio l'emendamento 10.6, che è volto a escludere dalla sanzione della

reclusione da due a sette anni chi occupa un immobile per morosità incolpevole. A suo avviso, infatti, in questo caso la pena risulterebbe sproporzionata.

Il PRESIDENTE osserva che, secondo il tenore della norma, per integrare la fattispecie è necessario che siano esercitate violenza o minaccia, quindi è escluso chi detiene l'immobile in base a un contratto di affitto e risulti incolpevolmente moroso.

Posto ai voti, l'emendamento 10.6 è respinto.

È quindi posto ai voti l'emendamento 10.7, che risulta respinto.

In assenza dei proponenti, il senatore BAZOLI (*PD-IDP*) fa proprio l'emendamento 10.8.

Il senatore DE CRISTOFARO (*Misto-AVS*) aggiunge la propria firma.

Posto ai voti, l'emendamento 10.8 è respinto.

Si passa alla votazione degli identici 10.9 e 10.10.

Il senatore BAZOLI (*PD-IDP*) sottolinea la necessità di sopprimere il riferimento alle pertinenze dell'immobile occupato. Sarebbe infatti inaccettabile sanzionare l'occupazione di un giardino, un cortile o un garage alla stessa stregua dell'occupazione dell'alloggio.

Posti congiuntamente ai voti, gli identici 10.9 e 10.10 sono respinti.

In assenza dei proponenti, il senatore BAZOLI (*PD-IDP*) fa proprio l'emendamento 10.11, che propone una riduzione della reclusione, « fino a cinque anni » in luogo di quella « da due a sette anni », al fine di consentire l'accesso all'istituto della messa alla prova.

Aggiungono la propria firma all'emendamento in esame il senatore DE CRISTOFARO (*Misto-AVS*) e le senatrici CUCCHI (*Misto-AVS*), MUSOLINO (*IV-C-RE*), MAIORINO (*M5S*), BILOTTI (*M5S*) e LOPREIATO (*M5S*).

Posto ai voti, l'emendamento 10.11 è respinto.

Con distinte votazioni, sono quindi respinti gli emendamenti 10.12, 10.13, 10.14 e 10.15.

In assenza dei proponenti, il senatore BAZOLI (*PD-IDP*) fa proprio l'emendamento 10.16, che propone di sopprimere l'espressione con cui si sanziona l'intromissione o cooperazione nell'occupazione dell'immobile, apportando così una correzione a suo avviso indispensabile dal punto di vista logico-giuridico.

La senatrice MUSOLINO (*IV-C-RE*) sottoscrive l'emendamento in esame.

Posto ai voti, l'emendamento 10.16 è respinto.

Si passa alla votazione dell'emendamento 10.17.

La senatrice LOPREIATO (*M5S*) interviene in dichiarazione di voto sull'emendamento in esame, che intende correggere una chiara incongruenza giuridica dell'articolo 10. Rileva che sarebbe preferibile sospendere l'esame del provvedimento per una più approfondita riflessione.

Posto ai voti, l'emendamento 10.17 è respinto.

Con distinte votazioni, sono respinti gli emendamenti 10.18, 10.19, 10.20, 10.21 e 10.22.

Gli emendamenti 10.23, 10.0.1, 10.0.2, 10.0.3, 10.0.4 e 10.0.5 sono improponibili.

Si passa alla votazione dell'emendamento 10.0.6.

La senatrice MUSOLINO (*IV-C-RE*) ritiene necessaria una specifica disposizione per stabilire la decadenza dall'assegnazione dell'alloggio di edilizia residenziale pubblica per gli autori di una serie di delitti e contravvenzioni. Tale misura potrebbe essere utile ai Comuni per rafforzare la sicurezza.

Il senatore GIORGIS (*PD-IDP*), in considerazione della delicatezza delle tematiche affrontate, ritiene ragionevole che la maggioranza e il Governo possano riconsiderare anche articoli di cui si è già completato l'esame in sede referente, e non solo per l'Assemblea. In tal caso, assicura la disponibilità del gruppo del Partito democratico a non valutare questa ipotesi come una forzatura delle norme procedurali, data l'importanza del tema.

Il PRESIDENTE, nel prendere atto di tale disponibilità, precisa tuttavia che si potrebbero riesaminare argomenti di cui si è già concluso l'esame solo se vi fosse un consenso unanime in tal senso.

Posto ai voti, l'emendamento 10.0.6 è respinto.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 21,05.

ORDINI DEL GIORNO AL DISEGNO DI LEGGE N. 1236

G/1236/16/1 e 2 (già em. 3.2)

DURNWALDER, PATTON

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante « Disposizioni in materia di sicurezza pubblica, di tutela del personale in servizio, nonché di vittime dell'usura e di ordinamento penitenziario »,

premesso che:

l'emendamento 3.2 è stato presentato con lo scopo di superare le normative susseguitesi negli ultimi anni e le norme temporanee legate alla situazione pandemica fissando nell'importo di 150.000 euro la soglia per la richiesta della documentazione antimafia per tutti i terreni agricoli destinatari di provvidenze a titolo di aiuti europei e nazionali;

l'importo in questione è il medesimo fissato al comma 3, lettera *e*) dell'articolo 83 del decreto legislativo n. 159 del 2011 dove testualmente si stabilisce che (la documentazione non è richiesta) « per i provvedimenti, ivi inclusi quelli di erogazione, gli atti ed i contratti il cui valore complessivo non supera i 150.000 euro »;

la modifica è ispirata a ragioni di semplificazione e allo scopo di superare le incertezze interpretative relative alle differenti situazioni legate alla conduzione o meno di terreni da parte delle aziende destinatarie di contributi europei, nell'ambito della PAC – Politica agricola comune e nazionale;

considerato che:

nel merito dell'emendamento proposto corre l'obbligo di rilevare che le modifiche intervenute sull'originario testo del Codice antimafia – il cui effetto è stato quello di abbassare la soglia per la richiesta della documentazione antimafia a 25.000 euro – rispondono essenzialmente all'esigenza di assicurare un controllo più penetrante sulla gestione dei terreni demaniali, al fine di inibire la concessione degli stessi alla criminalità organizzata e, conseguentemente, la percezione dei contributi e dei premi previsti dalla PAC mediante la presentazione di domande aventi ad oggetto le suddette superfici;

detta modifica, tuttavia, ha prodotto un impatto operativo di notevole portata sull'attività di erogazione dei contributi da parte del sistema degli Organismi pagatori, atteso l'incremento delle richieste di documentazione antimafia alle Prefetture competenti determinato dall'abbassamento del limite di importo soggetto alle verifiche antimafia, con conseguente aumento del numero dei soggetti che, ai sensi della normativa vigente, sono tenuti a rendere le previste dichiarazioni sostitutive da inserire nella banca dati nazionale unica;

allo stato, dunque, è avvertita la necessità di contemperare le diverse esigenze emendando le norme sopra richiamate attraverso l'innalzamento del limite di importo attualmente fissato in 25.000 euro alla soglia di 150.000 euro, così da permettere una gestione delle consultazioni più efficace e puntuale ed assicurare che la capacità operativa dei sistemi informativi a disposizione sia coerente con il numero delle richieste di documentazione antimafia, tenuto anche conto del fatto che la recente introduzione della cosiddetta domanda PAC unificata determina un innalzamento degli importi richiesti all'aiuto;

resta fermo l'obbligo di acquisire la documentazione antimafia (articolo 83) e l'informazione antimafia (articolo 91), che permane sempre prevista nelle ipotesi di concessione di terreni agricoli e zootecnici demaniali che ricadono nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune, a prescindere dal loro valore complessivo,

impegna il Governo

a valutare la possibilità di attuare, nel primo provvedimento utile quanto previsto dall'emendamento 3.2.

G/1236/17/1 e 2 (già em. 3.3)

DURNWALDER, PATTON

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante « Disposizioni in materia di sicurezza pubblica, di tutela del personale in servizio, nonché di vittime dell'usura e di ordinamento penitenziario »,

premesso che:

l'articolo 86, comma 2-bis del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, prevede che fino all'attivazione della banca dati nazionale unica, la documentazione antimafia è utilizzabile e produce i suoi effetti anche in altri procedimenti diversi da quello per il quale è stata acquisita, riguardanti i medesimi soggetti;

considerato che:

ai fini della semplificazione dell'azione amministrativa, la modifica proposta con l'emendamento 3.3 consentirebbe di mantenere il principio secondo il quale la documentazione antimafia ottenuta nell'ambito di uno specifico procedimento amministrativo può essere utilizzata, nei limiti di durata stabiliti per la medesima documentazione dalla legge, anche per altri procedimenti amministrativi riferibili al medesimo soggetto per cui la stessa è stata rilasciata;

per effetto dell'emendamento proposto, dunque, l'esito istruttorio comunicato dalla Banca dati nazionale unica risulterebbe utilizzabile e produrrebbe i suoi effetti anche in altri procedimenti, diversi da quello per il quale è stata acquisita la documentazione antimafia, riguardanti i medesimi soggetti;

la modifica proposta consentirebbe di superare la regola secondo la quale, nel caso di erogazione di provvidenze multiple a favore del medesimo beneficiario eseguite nella medesima campagna di pagamento, vengono effettuate altrettante richieste di certificazione antimafia. Questo meccanismo, oltre ad aggravare il procedimento amministrativo a carico dell'Amministrazione, ha l'effetto in alcuni casi di ritardare, il processo di erogazione per mancato rilascio della certificazione antimafia nei termini prescritti;

lo scopo che si intende raggiungere attraverso la modifica proposta all'articolo 86 del decreto legislativo n. 159 del 2011 mediante l'eliminazione delle parole « Fino all'attivazione della banca dati nazionale unica » è quello di evitare che i beneficiari ricevano un pregiudizio economico in conseguenza del blocco *sine die* delle erogazioni connesse alla gestione degli esiti antimafia;

la modifica si riferisce sia alle erogazioni per le quali è richiesta la comunicazione antimafia che le erogazioni per le quali è previsto il rilascio dell'informazione antimafia,

impegna il Governo

a valutare la possibilità di attuare, nel primo provvedimento utile, quanto previsto dall'emendamento 3.3.
